



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.650/04

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.423/04

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

- I sezione -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 423 del 2004, proposto dalla srl Il Focolare corrente a Casale Monferrato in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' avvocato Carlo Ranaboldo, con lui elettivamente domiciliata presso l'avvocato Riccardo Ludogoroff a Torino, in corso Montevecchio 50.

contro

Comune di Casale Monferrato, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio.

e nei confronti di

Volpi sas corrente a Casale Monferrato in persona del socio accomandatario, non costituita in giudizio.

per l'annullamento, previa sospensione,

dell'autorizzazione comunicata il 14.1.2004, con cui il dirigente del Comune di Casale Monferrato ha ammesso la controinteressata ad installare l'insegna pubblicitaria ubicata in via Allora 32;

del diniego opposto il 14.1.2004, n. 45298/03 dal dirigente comunale alla richiesta di rimozione dell'insegna stessa.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

Relatore, alla camera di consiglio del 21.4.2004 il p. ref. P. Perugia, comparso l'avvocato Carlo Ranaboldo.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

Con atto notificato il 10.3.2004 la srl il Focolare riferisce di essere proprietaria del fabbricato sito in via Ruffino Allora n. 32 a Casale Monferrato, su cui venne imposto il vincolo in quanto edificio storico; nelle adiacenze dell'immobile la controinteressata ha posizionato un'insegna, e l'assenso a ciò prestato dalla p.a. viene impugnato per i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 3 del d.lvo 30 aprile 1992, n. 285, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 24 della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, eccesso di potere per illogicità, mancanza di presupposti e travisamento.

La ricorrente ha chiesto sospendersi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Il Comune di Casale Monferrato e la società controinteressata non si sono costituiti in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ritiene di dover decidere con sentenza brevemente motivata, attesa la regolarità del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova in atti.

La controversia riguarda la legittimità degli atti con i quali il Comune di Casale M.to ha assentito l'installazione dell'insegna pubblicitaria, che contraddistingue i locali aziendali della controinteressata, che sono posti nei pressi dell'immobile di proprietà della ricorrente, che si assume abbia un rilievo storico.

Il giudice rileva in fatto che è in atti la certificazione 20.11.2003, n. 41400/2219 con cui l'amministrazione comunale di Casale Monferrato rappresenta che l'immobile di proprietà dell'interessata è classificato dal PRGC nella sottocategoria "Ar centro storico, zone di recupero... parti del territorio interessate da ... edifici .. che rivestono carattere storico-artistico e/monumentale e documentario... palazzi nobiliarie residenze rappresentative...". La giurisprudenza ha condivisibilmente ritenuto (tar Puglia, Lecce, 5 luglio 2002, n. 3150, tar Emilia-Romagna, 22 aprile 2002, n. 619) che il Comune può imporre vincoli all'edificazione con il piano regolatore, tenendo conto anche del rilievo storico od artistico di una parte del territorio interessato alla pianificazione.

La tutela in tale senso non è infatti rimessa all'esclusiva cura dell'amministrazione centrale, che resta pur sempre la titolare della potestà in via primaria; il denunciato art. 7, comma 2, n. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 attribuisce infatti al Comune una rilevante potestà in materia, con la previsione della possibilità per l'ente locale di dettare una disciplina territoriale, capace di offrire tutela ai beni storici, ambientali e paesistici, con la loro inclusione in zone vincolate ai sensi dello strumento di pianificazione.

Ne consegue che, nella specie, l'amministrazione comunale ha inteso ricomprendere il fabbricato di proprietà della ricorrente in una zona omogenea, sottoposta alla particolare tutela che è stata ritenuta necessaria per i beni di particolare pregio storico ed architettonico.

Le osservazioni che precedono consentono di accedere alla censura in rassegna, nella parte in cui lamenta che la p.a. ha errato nel ritenere che la norma contenuta nell'art. 23, comma 3 del codice della strada sia applicabile solo ai beni espressamente vincolati ai sensi del d.lvo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora trasfuso nel d.lvo 22 gennaio 2004, n. 41): va pertanto ritenuto che anche i beni ricompresi nelle zone individuate dal PRGC come sensibili ai fini di che si tratta sono sottoposti alla tutela del codice della strada, per cui l'amministrazione dovrà pronunciarsi nuovamente alla luce dei principi esposti.

Il ricorso va pertanto accolto nei limiti indicati, salvi gli ulteriori atti che la p.a. dovrà adottare.

Le spese vanno compensate, dati i giusti motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, pronunciandosi sul ricorso con sentenza brevemente motivata, lo accoglie, e per l'effetto annulla l'atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni che la p.a. riterrà di adottare.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.4.2004, con l'intervento dei signori magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala, Presidente

Roberta Vigotti consigliere

Paolo Peruggia p. ref. est.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

F.to A. Gomez de Ayala

F.to P.Peruggia

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 21 aprile 2004

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave